

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Vista la proposta di legge 357/2020 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"";

Udito il relatore dell'atto nella seduta n. 45 del 23 giugno 2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di proporre alla III° Commissione assembleare permanente l'inserimento nella pdl 357/20 del seguente articolo:

“ Art. 2 bis (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) quanti e quali manifesti di intenti sono promossi;
- b) quanti contratti di fiume sono stati avviati e/o conclusi e con quali eventuali altri ambiti territoriali;
- c) quali sono i soggetti partecipanti per ciascun contratto di fiume;
- d) quanti e quali interventi sono stati previsti in ciascun piano di azione;
- e) quanti ne sono stati realizzati di quelli previsti nei piani di azione;
- f) eventuali altri soggetti coinvolti;
- g) quali azioni di controllo e monitoraggio sono state realizzate sull'impiego delle risorse finanziarie e sugli effetti delle azioni intraprese;
- h) quali criticità sono state rilevate.”.

Il Presidente

F.to Sandro Zaffiri

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 357/2020, ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Biancani, Bissonni, Giorgini, Giacinti, Rapa, Micucci, concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 17 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 183 del 18 giugno 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 26 giugno 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 185 del 19 giugno 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Moira Canigola e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 26 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 357/2020, ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Biancani, Bissoni, Giorgini, Giacinti, Rapa, Micucci, concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 17 giugno 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.136 del 18 giugno 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 26 giugno 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.138 del 19 giugno 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 giugno 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 26 giugno 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 giugno 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 357 – Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) - Parere ex articolo 91 R.I.;

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 282 del 29/06/2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Scheda ATN

Proposta di legge n. 357/20 concernente:
 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31
 (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA)”

analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con la normativa europea con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; – Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche; – Articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge attiene alla materia “tutela dell' ambiente” riservata alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, comma secondo , lettera s).</p> <p>Si evidenzia a tale proposito che, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale ormai consolidato, la tutela dell'ambiente più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano, nelle materie di propria competenza, dettare norme con finalità di tutela ambientale (cfr, tra le altre, sentenze Corte Cost. nn. 151/2018, 154 e 244/ 2016 e 58/2015).</p> <p>L'intervento normativo appare compatibile con i principi costituzionali e con la Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento agli articoli 68 bis e 117 del d.lgs. 152/2006.</p>

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Deliberazione dell' Assemblea legislativa regionale n. 100 del 29 aprile 2014 "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua. Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31, articolo 2, comma 3."
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione Tecnico Finanziaria

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla **Proposta di legge n. 357/20**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N 31 “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA”

(art. 3 ter legge regionale n 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2012)

L'articolo introduce espressamente nel panorama normativo regionale i contratti di fiume, definendoli in modo conforme alla normativa europea e statale vigente in materia.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

L'articolo dispone che gli interventi integrati previsti dai progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, introdotti con la l.r. 31/2012, possono essere individuati sulla base dei contenuti dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume presenti nel territorio marchigiano. Viene inoltre previsto (comma 3) che le linee guida per l'elaborazione dei progetti di gestione dei corsi d'acqua (DACR n 100 del 29 aprile 2014) devono essere aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, con periodicità di norma triennale. Infine viene introdotta (comma 8) la possibilità per la Regione o per gli enti locali, singoli o associati, di stipulare convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati aventi ad oggetto la realizzazione di interventi per garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art 2 bis

(Adeguamento delle linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, l'onere di adeguare le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua (DACR n. 100/2014) alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame al fine di recepire le modalità organizzative e procedurali dei contratti di fiume già esistenti sul territorio, uniformandone lo sviluppo e l'attuazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2 ter

(Contributi regionali)

L'articolo prevede l'erogazione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, di contributi regionali finalizzati a promuovere nel territorio marchigiano lo sviluppo e garantire l'attuazione dei contratti di fiume.

Effetti finanziari: l'articolo ha effetti finanziari in quanto comporta nuovi oneri quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2021. La copertura è prevista dall'articolo 3.

Art. 2 quater

(Strumenti di attuazione degli interventi)

L'articolo prevede che i fondi strutturali e di investimento europei attuano gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2 quinquies

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo detta le disposizioni finanziarie prevedendo, al comma 1, che al finanziamento degli interventi previsti dagli articoli precedenti possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

Per quanto attiene alle risorse regionali, il comma 2 individua, per l'anno 2021, la copertura della spesa per euro 30.000,00 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020-2022.

Il comma 4 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.